

Ordinanza sullo sport militare¹

del 29 ottobre 2003 (Stato 1° ottobre 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2011² sulla promozione dello sport;
visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995^{3,4}

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁵ Sport militare per militari

¹ Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.

² A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.

Art. 2⁶ Servizio militare per lo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta

Il servizio militare offre agli sportivi di punta la possibilità di sviluppare il loro livello competitivo.

Art. 3 Competenza

¹ I corsi e le gare della truppa fuori del servizio sono subordinati all'Aggruppamento Difesa.

RU **2003** 4019

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

² RS **415.0**

³ RS **510.10**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

² L'Aggruppamento Difesa è responsabile dei servizi militari volti allo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta. L'Ufficio federale dello sport fornisce consulenza e appoggio all'Aggruppamento Difesa nelle questioni di carattere sportivo.⁷

Capitolo 2: Corsi e gare fuori del servizio

Sezione 1: Campionati dell'esercito e gara di tiro dell'esercito

Art. 4 Organizzazione

¹ L'Aggruppamento Difesa può organizzare campionati dell'esercito ogni anno.

² La gara di tiro dell'esercito si svolge nell'ambito della Festa federale di tiro.

³ L'Aggruppamento Difesa designa i comandanti.

Art. 5⁸ Partecipazione

¹ Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine.

² Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.

³ La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età.⁹

Art. 5a¹⁰

Art. 6 Spese d'organizzazione

Il conteggio delle spese d'organizzazione avviene nell'ambito dei crediti preventivati e concessi.

Sezione 2: Consiglio Internazionale dello Sport Militare¹¹

Art. 7 Attività del CISM

¹ La Svizzera, in quanto membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), partecipa alle sue gare.¹²

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2667).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010 (RU **2010** 2667). Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

² Per la preparazione alle gare del CISM possono essere organizzati corsi d'allenamento.

³ L'Aggruppamento Difesa designa il capo della delegazione e nomina i delegati svizzeri nonché i rappresentanti nei differenti comitati e nelle commissioni.

⁴ ...¹³

Art. 8 Organizzazione di gare del CISM in Svizzera

Per l'organizzazione di gare del CISM in Svizzera sono determinanti le disposizioni di gara del CISM.

Sezione 3: Gare internazionali dell'esercito

Art. 9 Grandi manifestazioni internazionali di sport militare

Sono considerate grandi manifestazioni internazionali di sport militare:

- a. la Patrouille des Glaciers (PDG);
- b.¹⁴ ...
- c. lo Swiss Tank Challenge (STC);
- d. la Swiss Air Force Competition (SAFC).

Art. 10 Organizzazione

L'Aggruppamento Difesa designa gli organizzatori.

Art. 11 Partecipazione

¹ La partecipazione a grandi manifestazioni internazionali di sport militare è aperta a tutti i militari.¹⁵

² Gli organizzatori possono definire categorie di ospiti per i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, il Corpo delle guardie di confine e i corpi di polizia.

³ Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.¹⁶

⁴ La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età.¹⁷

Art. 12 Spese d'organizzazione

Il conteggio delle spese d'organizzazione avviene nell'ambito dei crediti preventivati e concessi.

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

Art. 13 Partecipazione di delegazioni di eserciti stranieri

L'Aggruppamento Difesa decide, nell'ambito dei crediti concessi, in merito all'invito di delegazioni di eserciti stranieri a gare in Svizzera.

Art. 14 Partecipazione a campionati di eserciti stranieri

¹ L'Aggruppamento Difesa decide, nell'ambito dei crediti concessi, in merito alla partecipazione di delegazioni dell'esercito a campionati di eserciti stranieri.

² ...¹⁸

Sezione 4: Corsi volontari di sport militare**Art. 15** Organizzazione

¹ L'Aggruppamento Difesa può organizzare corsi volontari di sport militare estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.

² Tali corsi servono al miglioramento della condizione generale e a trasmettere conoscenze tecniche sportive attuali. L'istruzione avviene in forma pratica e teorica.

³ I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

Art. 16 Partecipanti ai corsi

¹ La partecipazione ai corsi di sport militare è aperta a tutti i militari.

² Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.¹⁹

³ ...²⁰

⁴ Annualmente è consentito partecipare a un corso di sport militare estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

Sezione 5: Corsi volontari d'alpinismo**Art. 17** Organizzazione

¹ Il Centro di competenza servizio alpino dell'esercito può organizzare corsi volontari d'alpinismo estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

² In tali corsi esso trasmette parti dell'istruzione alpinistica. L'istruzione avviene in forma pratica e teorica.

³ I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

Art. 18 Partecipazione

¹ La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i militari che dispongono di un'adeguata istruzione militare.

² Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.²¹

³ ...²²

⁴ Annualmente è consentito partecipare a un corso d'alpinismo estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

Sezione 6: Gare militari alle feste cantonali di tiro

Art. 19 Organizzazione

Nell'ambito delle feste cantonali di tiro possono essere organizzate gare militari.

Art. 20²³ Partecipazione

La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età.

Art. 21 Contributo della Confederazione

Nell'ambito dei crediti concessi, la Confederazione versa un contributo di dieci franchi per le spese di sussistenza di ogni militare partecipante.

Sezione 7: Personale per l'organizzazione di corsi e gare

Art. 22 Reclutamento dei funzionari di gara e del personale di servizio

¹ Come funzionari e personale di servizio per i corsi e le gare sono impiegati militari. Essi possono prestare il servizio anche su base volontaria.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

²² Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

² Se necessario e al più tardi fino al compimento del 65° anno d'età, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario.²⁴

Art. 23 Condizioni quadro per i funzionari di gara e il personale di servizio

¹ Se per l'organizzazione sono impiegati funzionari di gara e personale di servizio provenienti da una truppa in servizio dalla quale ricevono la sussistenza, può essere conteggiata al massimo l'indennità ridotta di sussistenza in pensione per quattro giorni.

² Se per l'organizzazione di gare sono impiegati unità di truppa, corpi di truppa o scuole interi, i militari interessati ricevono la sussistenza dalla cucina della propria truppa.

Sezione 8: Soldo, computo, materiale e assicurazione²⁵

Art. 23a²⁶ Soldo e computo

¹ I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d'istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni.

² Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l'anno. La partecipazione a gare di tiro dell'esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.

³ Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligatorio di giorni d'istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.

⁴ Non hanno diritto al soldo:

- a. gli ex militari;
- b. gli altri partecipanti.

Art. 24 Materiale dell'esercito

¹ L'esercito mette gratuitamente a disposizione il materiale dell'esercito necessario per l'organizzazione di corsi e gare.

² L'Aggruppamento Difesa decide in merito alla consegna di materiale per grandi manifestazioni internazionali di sport militare.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

Art. 25 Materiale privato

¹ Per il materiale privato impiegato in corsi e gare non è versata alcuna indennità.

² La perdita, la sostituzione e la riparazione di articoli d'equipaggiamento di sport e da competizione privati, nonché di altro materiale privato, sono a carico del proprietario.

Art. 26 Assicurazione militare

I militari e gli ex militari che partecipano o collaborano alle attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza sono assicurati nell'ambito della legge federale del 19 giugno 1992²⁷ sull'assicurazione militare.

Art. 27 Assicurazione contro gli infortuni

L'Aggruppamento Difesa, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, conclude un'assicurazione contro gli infortuni per le persone non assicurate presso l'assicurazione militare che sono autorizzate a partecipare ad attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza.

Capitolo 2a:²⁸ **Sport di punta in servizio militare****Art. 27a** Selezione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i criteri sportivi per la selezione quale soldato sport o soldato CISM. A tal fine consulta in via preliminare l'associazione mantello dello sport svizzero e le rispettive federazioni sportive nazionali.

² L'Aggruppamento Difesa decide, su proposta delle rispettive federazioni sportive nazionali, in merito alla selezione dei soldati sport e dei soldati CISM.

Art. 27b Servizi militari

¹ I soldati sport possono assolvere la scuola reclute per sportivi di punta.

² I soldati sport e i soldati CISM possono ogni anno:

- a. utilizzare per lo sport di punta, nel quadro di servizi di perfezionamento della truppa e con computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al massimo 30 giorni di servizio militare con diritto al soldo;
- b. in via supplementare, prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al massimo 100 giorni l'anno di servizio militare con diritto al soldo.

²⁷ RS 833.1

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

³ I capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai soldati sport e ai soldati CISM assunti come militari a contratto temporaneo.

⁴ I militari che, dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, sono impiegati come allenatori, assistenti o funzionari per soldati sport o soldati CISM, possono prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni, al massimo 100 giorni l'anno di servizio militare con diritto al soldo.

Art. 27c Allenamenti e gare

Nel quadro dei servizi militari secondo l'articolo 27b o dell'assunzione come militare a contratto temporaneo:

- a. i soldati sport possono svolgere le giornate di preparazione a gare sportive internazionali (quali Giochi olimpici, campionati mondiali e campionati europei) nonché le gare;
- b. i soldati CISM possono svolgere corsi d'allenamento per la preparazione alle gare CISM nonché le gare CISM.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 28²⁹

Art. 29 Esecuzione

¹ L'Aggruppamento Difesa è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti:

- a. l'attività dei quadri e dei concorrenti nei corsi d'allenamento e nelle gare delle differenti discipline del CISM;
- b. l'invito di delegazioni di eserciti stranieri e il conteggio delle spese imputabili;
- c. la partecipazione a campionati di eserciti stranieri, la selezione, l'invio comandato e il conteggio delle spese imputabili;
- d. l'organizzazione e la partecipazione a gare militari nelle feste cantonali di tiro;
- e.³⁰ ...

² Esso definisce un organo centrale responsabile:

²⁹ Abrogato dal n. II 38 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

³⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

- a. della gestione del fabbisogno di corsi e gare della truppa fuori del servizio;
- b. dell'osservanza delle prescrizioni concernenti il soldo e il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione di corsi e gare della truppa fuori del servizio.³¹

³ Esso presenta annualmente al capo dell'esercito un rapporto sui corsi e le gare della truppa fuori del servizio e ne valuta in tale sede l'ulteriore fabbisogno e l'ulteriore utilità per l'esercito.³²

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 28 febbraio 1996³³ sull'attività della truppa fuori del servizio è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 2761).

³³ [RU **1996** 1026, **1999** 1295]

